

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 28/03/2023

FATTO

Parte ricorrente afferma, in sintesi, che è stata titolare del conto corrente n. **481 acceso presso l'intermediario resistente e affidato fino al marzo 2012; che tale conto era assistito da una apertura di credito di Euro 50.000,00, estinta con parte del mutuo ipotecario di Euro 154.000,00 stipulato in data 20.07.2012 e rimborsato anticipatamente in data 22.10.2019; che l'intermediario, nel corso di tali rapporti, avrebbe addebitato spese, commissioni e interessi in modo illegittimo e chiede che l'intermediario sia condannato al pagamento di Euro 19.034,00. Quanto al mutuo ipotecario, una parte della somma finanziata non sarebbe stata richiesta se la banca non avesse addebitato sul conto corrente oneri illegittimi, aggravando la sua esposizione debitoria; di conseguenza, l'intermediario, a giudizio di parte ricorrente, deve essere condannato al pagamento di Euro 5.721,00 per effetto dello storno degli interessi non dovuti sulla suddetta parte di mutuo, oltre interessi. Chiede che, complessivamente, l'intermediario sia condannato al pagamento di Euro 27.641,00 oltre agli interessi di mora dal 11.04.2022 e rivalutazione.

L'intermediario eccepisce che la ricorrente ha sottoscritto il contratto di conto corrente n. *481 nel novembre 1992 e che su tale conto era stata concessa una apertura di credito per originarie Lire 100.000.000,00; che nel febbraio del 2008 si era proceduto al rinnovo

dell'apertura di credito a valere sul conto corrente con riduzione dell'importo da Euro 51.645,69 ad Euro 50.000,00, sempre con validità a revoca; che si è rispettato il requisito della forma scritta dei predetti contratti di apertura di credito, di modo che tutte le censure riguardo l'inesistenza del contratto scritto sarebbero infondate. L'intermediario resistente deduce inoltre che in data 23.08.2012 si è provveduto alla ricontrattualizzazione del rapporto di conto corrente a seguito della cessazione dell'apertura di credito di Euro 50.000,00; che in pari data è stato altresì accreditato sul conto l'importo del mutuo fondiario stipulato il 20.07.2012. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto parte ricorrente lamenterebbe un vizio genetico del contratto originario. Eccepisce inoltre la prescrizione delle pretese e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di parte ricorrente.

Le parti hanno depositato replica e controreplica.

DIRITTO

Va preliminarmente dato atto che, in sede di controrepliche, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità delle repliche della ricorrente in quanto, a suo dire, tardive. L'eccezione è tuttavia infondata. Infatti, le controdeduzioni dell'intermediario (ricevute dalla segreteria tecnica di questo Arbitro in data 15.11.2022) sono state inviate e sono pervenute a parte ricorrente in data 16.11.2022 mentre le repliche di parte ricorrente sono pervenute in data 11.12.2022 alle ore 23:22 e dunque nel rispetto del termine perentorio di 25 giorni previsto dalle Disposizioni in materia, poiché il computo della decorrenza del termine parte dal 17.11.2022 ("dies a quo non computatur").

Va quindi considerata l'eccezione di incompetenza di questo Arbitro "ratione temporis" sollevata dall'intermediario resistente. Essa si riferisce alla domanda di parte ricorrente che si riferisce ai costi relativi al conto corrente e alla correlata apertura di credito stipulati nel 1992. Giova a riguardo rammentare che fino al 1° ottobre 2022 è stato possibile sottoporre all'Arbitro controversie riguardanti a operazioni e servizi bancari successivi al 1° gennaio 2009. Il ricorso in esame è stato depositato il 30.09.2022. Per valutare se sussista o meno la competenza "ratione temporis" dell'Arbitro, per orientamento costante di questo stesso Arbitro, occorre avere riguardo all'oggetto della domanda. Ove il ricorrente contesti vizi genetici del rapporto contrattuale, si prende a riferimento la data di stipula del contratto, con la conseguente incompetenza temporale e inammissibilità della domanda nel caso in cui il rapporto sia sorto anteriormente al 1° gennaio 2009. Ne deriva che tutte le doglianze di parte ricorrente che fanno riferimento ad una pretesa invalidità per mancanza del requisito della forma scritta del contratto di conto corrente o altro vizio genetico vanno ritenute inammissibili. Possono invece considerarsi nel merito quelle contestazioni che sono diverse da quelle che fanno valere vizi genetici e che attengono, in particolare, a profili del rapporto riferiti agli effetti del contratto verificatisi dopo il 1 gennaio 2009 (incluse le modifiche unilaterali del rapporto medio tempore intervenute, e contestate da parte ricorrente).

L'intermediario eccepisce, ulteriormente, l'intervenuta prescrizione di "ogni pretesa relativa all'applicazione di commissioni e spese applicate sul conto corrente *481 sino al mese di marzo 2012". Rileva in particolare che dagli estratti del suddetto conto corrente emergerebbe l'esistenza di molteplici versamenti aventi carattere solutorio in quanto destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso (pari ad Euro

50.000,00). Produce un elenco di tali movimenti unitamente ai relativi estratti conto. L'intermediario precisa altresì che l'ultimo di tali versamenti risale al marzo 2012 e di conseguenza da tale data sarebbe decorsa l'ordinaria prescrizione decennale. Le difese delle parti divergono sulle modalità di individuazione della natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse. Secondo la ricorrente, le rimesse vanno valutate a ogni singolo trimestre, di conseguenza le stesse nel caso di specie avrebbero sempre natura ripristinatoria perché effettuate entro il limite del fido concesso (Euro 50.000,00); produce a riguardo una tabella con i ricalcoli effettuati dal proprio perito di parte. Secondo l'intermediario, le rimesse vanno valutate nella loro individualità con riferimento al saldo infragiornaliero. Reputa il Collegio che, a fronte di un'eccezione di prescrizione la cui fondatezza dipenda dalla natura solutoria o meno dei versamenti effettuati in conto, allorché le parti come nel caso versino in atti documenti che esse adducono a sostegno delle loro opposte posizioni sul punto, non sia possibile al Collegio assumere una decisione in materia senza svolgere un'attività di tipo istruttorio o consulenziale che è tuttavia preclusa al Collegio. Il Collegio ritiene in altri termini, in siffatta situazione, di non poter accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione dedotta dall'intermediario. Infatti, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento» (Corte di Cassazione n. 9141/2020; Collegio di Milano, decisione n. 5391/21; Collegio di Bologna, decisione n. 7881/21).

Tenuto conto delle statuizioni che precedono, non sono ammissibili le domande di parte ricorrente che contestano le pattuizioni originarie del contratto di apertura di credito, mentre sono ammissibili e vanno accolte le domande riferite alle lamentate modifiche "in peius" delle condizioni contrattuali intervenute successivamente all'1 gennaio 2009, anche se fatte oggetto di proposta di modifica unilaterale (PMUC), dal momento che l'intermediario, pur producendo tali PMUC, ha mancato di dare la prova della loro ricezione da parte del cliente.

Allo stesso modo, mentre sono inammissibili le domande di parte ricorrente riferite, per il periodo 01.01.2009-31.12.2012, alla pretesa illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto perché non pattuita per iscritto e per "indeterminatezza", va accolta la domanda riferita alla sua modifica "in peius" (aumento di detta commissione dal 0,725 % al 0,975%) che risulterebbe da una PMUC del 19.05.2009, di cui l'intermediario non prova la ricezione da parte del cliente.

Quanto alla commissione di sconfinamento/scoperto, mentre è inammissibile la domanda riferita ad una pretesa mancata pattuizione, va accolta la domanda riferita ad alcuni trimestri nei quali tale commissione risulta applicata per un importo superiore a quello indicato nei documenti di sintesi (e cioè Euro 165,00), in violazione dell'art. 117-bis, co. 2 t.u.b. Secondo quanto emerge negli estratti conto agli atti, è questo il caso degli addebiti "eccedenti" la somma pattuita di Euro 165 intervenuti nel dicembre 2010 (Euro 185), giugno 2011 (Euro 525), settembre 2011 (Euro 191,23), dicembre 2011 (Euro 187,50) e giugno 2012 (Euro 567,50). La differenza tra l'addebito effettivo ed Euro 165 va dunque restituita.

Va altresì accolta la domanda riferita alla commissione disponibilità fondi introdotta con PMUC del 31.03.2010 (pur prodotta agli atti), dal momento che anche qui l'intermediario omette di dare la prova della ricezione della stessa da parte del cliente. Peraltro, parte

ricorrente, eccepisce a riguardo anche la tardività rispetto al termine previsto dall'art. 2-bis, comma 3 del d.l. 185/2008 (la cui legge di conversione è stata pubblicata in G.U. il 22.01.2009).

Inammissibili sono le domande riferite alle spese conto, di cui parte ricorrente lamenta la mancata originaria pattuizione.

La ricorrente chiede inoltre la ripetizione di Euro 5.721,00 quale utilità indebitamente conseguita dalla banca in via indiretta e corrispondenti agli "oneri finanziari percepiti sulla parte di mutuo che non era necessario erogare, anche per effetto del principio delle nullità derivate". Reputa tuttavia il Collegio che in conformità a consolidato orientamento la mera indicazione dei motivi di conclusione del contratto non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale (V. Collegio di Bologna, decisione n. 3904 del 15 febbraio 2018). La domanda di restituzione degli importi addebitati a titolo di oneri finanziari sul suddetto mutuo non può pertanto essere accolta.

Al rigetto della gran parte delle domande principali consegue anche il rigetto della domanda dipendente, con la quale parte ricorrente chiede il risarcimento del danno "anche da perdita di chance" derivante da responsabilità della banca di tipo precontrattuale ex art. 1338 c.c., da inadempimento contrattuale ex art. 128 c.c. e da fatto illecito ex art. 2043 c.c. alla luce della violazione di norme e dei principi generali in tema di diligenza professionale gravanti su quest'ultima. Poiché tale domanda si fonda sull'assunto che l'intermediario avrebbe effettuato addebiti arbitrari per Euro 24.755,00 e che quella liquidità, se fosse rimasta nella disponibilità del cliente, sarebbe servita per decurtare i debiti societari ed alleggerire il peso degli oneri finanziari, l'accoglimento solo molto parziale della domanda di parte ricorrente non consente tuttavia, a giudizio del Collegio, di riscontrare l'effetto pregiudizievole denunciato e dunque di ritenere provata l'esistenza del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI